

Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta Nuoro In liquidazione

Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni di gara appalti pubblici

Sommario

١.	Oggetto del regolamento	۱.
2.	Seggio di gara	. 1
3.	Composizione commissione giudicatrice	.2
4.	Criteri di nomina dei commissari	.2
5.	Attribuzioni della Commissione	.3
6.	Compensi	.4
7.	Funzionamento della commissione	.4
8.	Disposizioni transitorie e finali.	.5

1. Oggetto del regolamento

- 1. Il presente disciplinare definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e i relativi compensi delle commissioni giudicatrici, seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture e delle concessioni di seguito brevemente chiamate commissioni di gara.
- 2. Fine del presente regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa attuando i precetti vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino all'operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.
- 4. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara sono utilizzate nel caso di procedure di gara al prezzo più basso.

2. Seggio di gara

- 1. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Direttore competente all'espletamento della procedura di gara.
- 2. Il Seggio di gara è composto dal RUP o da un funzionario di categoria C o D scelti fra il personale dell'Ente. Se non è diversamente stabilito nel disciplinare o lettera di invito, il seggio di gara compete al RUP, salvo casi di incompatibilità.

- 3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente titolare del procedimento.
- 4. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria se non diversamente stabilito nella lex specialis, tuttavia, il compito di verifica della documentazione amministrativa spetta al responsabile del procedimento costituito nel seggio di gara.

3. Composizione commissione giudicatrice -

- 1. La commissione giudicatrice è un organo straordinario della stazione appaltante destinato ad operare per il tempo necessario allo svolgimento della procedura, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, il RUP può fare ricorso a professionalità esterne.
- 2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione il Presidente, coincide con il RUP, salvo incompatibilità o documentata ragione di interferenza e di condizionamento dei ruoli.
- 3. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i commissari devono pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D.L.gs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente. La dichiarazione è resa nella prima seduta utile di esame dell'offerta tecnica ed è contenuta nel verbale di gara che sarà sottoscritto dai commissari dopo che questi avranno contezza delle imprese partecipanti;
- 4. Per ogni commissione è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente alla categoria D o C. Il segretario, nelle procedure al di sotto della soglia di rilievo comunitario, può coincidere con un componente della commissione. In tema di incompatibilità e astensione, ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62.

4. Criteri di nomina dei commissari

- 1. La commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Direttore del Consorzio che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.
- 2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario.
- 3. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione all'ambito organizzativo di appartenenza o al titolo di studio e/o titoli professionali posseduti o per la pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta.
- 4. La partecipazione dei dipendenti del Consorzio alle commissioni di gara costituisce regola generale salvo caso che per ragioni organizzative o di incompatibilità. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
- 5. La selezione dei componenti esterni della commissione avviene nel rispetto del principio di

rotazione, ove possibile.

- 6. Il requisito delle competenze del Commissario nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.
- 7. Il RUP, al fine di ridurre il rischio di contenzioso, compone la commissione in modo tale che questa sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea, in tale senso le professionalità dei vari membri possono essere variamente individuate onde integrare le conoscenze e le esperienze reciproche, così da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione unitariamente considerata.
- 8. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:
- Indisponibilità dei dipendenti a ricoprire il ruolo per ragioni di servizio legate al carico di lavoro;
- necessità di integrare le conoscenze e le competenze con soggetti esterni all'ente;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica individuati dal RUP;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;
- 9. L'individuazione dei commissari esterni, in possesso di adeguate professionalità, spetta al RUP che provvederà nominando dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore degli affidamenti pubblici desunta dal curriculum e dai titoli professionali.
- 10. Nel caso sia necessario ricorrere a soggetti iscritti in albi professionali, il Rup procede ad individuare il candidato applicando il criterio della rotazione.
- 11. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
- 12. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso ai sensi del presente regolamento.
- 13. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web del Consorzio, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dal D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio deilavori della commissione stessa.

5. Attribuzioni della Commissione

- 1. Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la commissione giudicatrice svolge un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
- 2. La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica così da rendere detta valutazione insindacabile; per tale ragione i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta tale da determinare interferenza, influenzabilità o condizionamento dell'esito delle scelte discrezionali serenità e imparzialità dell'attività valutativa.
- 3. La commissione è di supporto al RUP, che lo richiede, relativamente alla verifica delle offerte anormalmente basse.
- 4. Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti delle Commissione ed ai segretari di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti responsabili della Prevenzione della Anticorruzione presenti presso l'Ente.
- 5. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnicoeconomiche. Essa svolge la propria attività in seduta pubblica per la verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta; in sedute riservate relative all'esame di merito della

documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide; in seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale; eventuali sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove ciò venga richiesto dal RUP.

6. Compensi

- 1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
- 2. I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso nei limiti massimi calcolati sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi (sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926) determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, come disposto dal Decreto citato. I compensi minimi sono stabiliti nella tabella che segue e sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese;
- 3. I cluster sono individuati in ragione del valore complessivo delle gare indette dal Consorzio escludendo importi eccessivamente elevati:

(
importo a base di gara	Compenso minimo per lotto in cui è suddiviso l'appalto	Almeno tre elementi discrezionali offerta tecnica	Più di tre elementi discrezionali offerta tecnica
inferiore o pari a Euro 999.000,00	Euro 400,00	Maggiorazione di 50 euro per ogni offerta esaminata	Maggiorazione di 80 euro per ogni offerta esaminata
superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore o pari a Euro 100.000.000,00	Euro 1.000,00	Maggiorazione di 100 euro per ogni offerta esaminata	Maggiorazione di 160 euro per ogni offerta esaminata

- 4. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 20 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Sono dovuti i rimborsi pasto nei limiti indicati dal contratto collettivo nazionale enti locali.
- 5. Il compenso è aumentato:
- In misura corrispondente al numero dei lotti in cui è suddiviso l'appalto;
- È riconosciuto un compenso integrativo in base al numero delle offerte tecniche da analizzare qualora siano previsti valutazioni rimesse alla discrezionalità dei commissari (diversi da tabellare o dal tipo on/off);
- Il Rup può applicare una maggiorazione fino al 50% del compenso minimo in caso di particolare complessità dell'appalto.

7. Funzionamento della commissione

- 1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
- 3. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo

svolto su piattaforma telematica potrà essere utilizzato il report della procedura, ove sono tracciate tutte le operazioni effettuate, in sostituzione del verbale.

4. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute o con il report quando previsto, essere tempestivamente inviata al RUP o al Responsabile PO competente che curerà gli adempimenti successivi.

8. Disposizioni transitorie e finali.

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 2. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.
- 3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.
- 4. Tutte le disposizioni regolamentari dell'Ente precedentemente approvate si intendono implicitamente abrogate ove in contrasto con la presente disciplina.